ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERE B) ED E) DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA ALLEGATO AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 LUGLIO 2009

Provincia autonoma di Bolzano, rappresentata dal Direttore della Ripartizione edilizia abitativa, dott. Wilhelm Palfrader,

e

Istituto per l'edilizia sociale (IPES), rappresentato dal Presidente dell'Istituto per l'Edilizia sociale (IPES) dott. Konrad Pfitscher.

PREMESSO CHE

- Con decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e in particolare con l'art. 11 viene disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana.
- Con DPCM 16 luglio 2009 è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui al precitato art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 8 marzo 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2010 si è provveduto al riparto, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle risorse pari a complessivi euro 377.885.270,00 destinate al finanziamento degli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) come sopra citate. Il riparto è avvenuto sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003,
- In base a questo riparto spettano alla Provincia autonoma di Bolzano euro 6.083.952,85 a valere sulla disponibilità complessiva euro 377.885.270,00.

CONSIDERATO CHE

- La Provincia autonoma di Bolzano con deliberazione della Giunta provinciale 23 gennaio 2012, n. 77, ha approvato il Programma coordinato che ha individuato gli interventi da proporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e) del piano nazionale di edilizia

abitativa, individuando anche i requisiti di carattere generale e specifici cha devono essere posseduti dai soggetti appartenenti alle categorie sociali di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , ai fini dell'accesso agli alloggi realizzati con i fondi del Piano nazionale di edilizia abitativa.

- La Provincia autonoma di Bolzano con deliberazione della Giunta provinciale sopra citata ha individuato, quali interventi da finanziare la realizzazione di un complesso residenziale per 24 alloggi nel Comune di Merano e la realizzazione di un complesso residenziale per 30 alloggi nel Comune di Laives per un importo complessivo di euro 14.614.344,00 di cui euro 6.083.952,85 a carico dello Stato ed euro 8.530.391,15 a carico dell'IPES.
- Il CIPE con deliberazione in data 11 luglio 2012, n. 77, registrata alla Corte dei Conti in data 25 settembre 2012, reg. 9. foglio 97, pubblicata nella GUCE del 4 ottobre 2012, n. 232 – acquisita l'intesa della Conferenza Unificata sancita nella seduta del 5 luglio 2012 – ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.P.C.M. 16 luglio 2009, anche in relazione all'Accordo di programma relativo alla Provincia autonoma di Bolzano.
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per le politiche abitative ha previsto la sottoscrizione di un apposito Accordo di programma con la Provincia autonoma di Bolzano volto a definire le procedure attuative del Programma, i tempi e le modalità di accreditamento alla Provincia del finanziamento a carico dello Stato per il successivo trasferimento al soggetto attuatore IPES.
- In data 8 novembre 2012 è stato sottoscritto ai sensi dell'articolo 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa, l'Accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Provincia autonoma di Bolzano, comportante l'Attivazione di risorse per un importo complesso per euro 14.614.344,00 di cui euro 6.083.952,85 a carico dello Stato ed euro 8.530.391,15 a carico della Provincia autonoma per la realizzazione di complessivi n. 54 alloggi di nuova costruzione.
- Tale Accordo di programma è stato approvato con decreto ministeriale in data 23 novembre 2012, prot. 433, registrato alla Corte dei Conti in data 20 dicembre 2012, registro n. 15, foglio n. 93, e successivamente trasmesso per opportuna conoscenza in data 14.1.2013 Prot. 436 alla Provincia autonoma di Bolzano.
- L'art. 4 dell'Acccordo Stato-Provincia prevede la sottoscrizione, tra la Provincia autonoma di Bolzano e IPES, soggetto attuatore, di apposito accordo di programma che stabilisca, tra l'altro, le modalità attuative del programma e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche statali e provinciali.
- Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'accordo Stato-Provincia l'IPES ha presentato alla Provincia autonoma di Bolzano, i progetti definitivi dei due interventi compresi nel Programma.
- Dato atto che il Responsabile provinciale dell'attuazione dell'accordo di programma Stato/Provincia ha effettuato, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 2 di tale accordo, la verifica di coerenza del progetto definitivo dell'intervento, corredato dal relativo quadro economico generale, con il progetto di massima contenuto nella proposta ammessa a finanziamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati, ivi compreso l'Accordo di programma Stato/Provincia, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2 – Oggetto del presente accordo

Oggetto del presente Accordo sono gli interventi, di seguito riportati, ricompresi nel programma coordinato di interventi predisposto dalla Provincia autonoma di Bolzano approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 77 del 23 gennaio 2012 concernete le linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al DPCM 16 luglio 2009:

PROGRAMMA COORDINATO				PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA			
Linee di intervento	**Comune**	**Descrizione intervento**	**Numero alloggi**	**Finanziamento Statale**	**Finanziamento IPES**	**Importo complessivo**	**Soggetto attuatore**
b) incremento patrimonio edilizia residenziale pubblica	Merano	Realizzazione complesso residenziale sulla pf.1185/1 cc Maia	24	2.703.979,04	3.791.284,96	6.495.264,00	IPES
e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale	Laives	Realizzazione complesso residenziale sulla p.ed. 2399 cc Laives	30	3.379.973,81	4.739.106,19	8.119.080,00	IPES
Totale n. alloggi e finanziamento			**54**	**6.083.952,85**	**8.530.391,15**	**14.614.344,00**	

Tale programma si propone la finalità di incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile.

Articolo 3 – Termine per l'inizio dei lavori e per la realizzazione degli interventi

L'Istituto per l'edilizia sociale (IPES) si impegna ad iniziare i lavori del complesso residenziale di 24 alloggi sulla p.f. 1185/1 c.c. Maia a Merano entro il 15.1.2014 e a ultimarli entro il 31.12.2016.

L'Istituto per l'edilizia sociale (IPES) si impegna ad iniziare il lavori del complesso residenziale di 30 alloggi sulla p.ed. 2399 cc Laives a Laives entro il 15.1.2014 e a ultimarli entro il 31.12.2016.

Articolo 4 – Risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi e la ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti

Il quadro sinottico degli interventi per l'attuazione del programma con l'articolazione delle risorse finanziarie necessarie risulta il seguente:

Tipologia intervento	Soggetto attuatore	Risorse Stato Euro	Risorse IPES Euro	Costo complessivo intervento Euro
n. 24 alloggi Nuova costruzione	IPES	2.703.979,04	3.791.284,96	6.495.264,00
n. 30 alloggi Nuova costruzione	IPES	3.379.973,81	4.739.106,19	8.119.080,00

Le risorse di competenze dell'IPES ammontano complessivamente a € 8.530.391,15.

Articolo 5 – Obblighi assunti dai soggetti partecipanti

La Provincia si impegna a concedere all'IPES al fine di consentire l'attuazione del Programma il finanziamento complessivo di Euro 6.083.952,85 (risorse statali come si evince dall'art. 3 dell'Accordo di programma sottoscritto tra la Provincia autonoma di Bolzano e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 8 novembre 2012) nei tempi e secondo le modalità di cui al successivo art. 6, subordinatamente all'accreditamento alla Provincia delle risorse ai sensi dell'art. 5 dell'accordo di programma Stato/Provincia.

La Provincia si impegna inoltre, anche mediante il Responsabile provinciale dell'attuazione dell'Accordo Stato/Provincia e del presente Accordo (indicato come Responsabile Provinciale nel seguito del presente atto):

1. a effettuare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le comunicazioni sugli stati di avanzamento del programma di cui all'art. 5 dell'Accordo Stato/Provincia, per il trasferimento delle quote di finanziamento statale previste;
2. a recuperare i finanziamenti statali, nel caso di inadempienza da parte dell'IPES dandone comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità di cui al successivo art. 11;
3. a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione del programma e delle previsioni di spesa, secondo le modalità di cui al successivo art. 9;
4. promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dal soggetto attuatore;
5. a concedere, su motivata richiesta, limitate proroghe ai termini di attuazione del programma;
6. a coordinare l'attività di monitoraggio secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente accordo;
7. a proporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine della successiva approvazione d'intesa con lo stesso:

- modifiche e/o rimodulazioni dei programmi che alterino la coerenza dei programmi ammessi a finanziamento;
- motivate ipotesi di modifiche concernenti rimodulazioni dei programmi conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive;
- riprogrammazione di risorse non utilizzate o revocate;
- iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma.

Il soggetto attuatore IPES si impegna:

1. A finanziare la realizzazione degli interventi compresi nel Programma ed esplicitati agli artt. 2 e 4 del presente accordo di programma, con la somma € 8.530.391,15 attraverso i finanziamenti ordinari da parte della Provincia previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera A) della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.
2. ad inviare semestralmente, entro il 31 agosto e il 28 febbraio di ogni anno, al Responsabile Provinciale lo stato di avanzamento lavori secondo le modalità e i termini di cui all'art. 8 del presente accordo;
3. a nominare la Commissione di collaudo di cui all'art. 8 dell'Accordo di programma Stato/Provincia;
4. a rispettare, nella realizzazione degli interventi, i termini previsti nell'art. 3 del presente accordo;
5. a comunicare tempestivamente alla Provincia qualsiasi accadimento che possa influire sulla corretta attuazione del programma.

6. Modalità di concessione del finanziamento pubblico

Gli oneri finanziari relativi al finanziamento pubblico per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 del presente accordo sono concessi nel seguente modo:
- € 6.083.952,85 a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti corrisposte alla Provincia e trasferite dalla Provincia al soggetto attuatore IPES attraverso i mezzi finanziari assegnati al capitolo 08.200.00.
- € 8.530.391,15 a carico dell'IPES che trova copertura attraverso i finanziamenti ordinari da parte della Provincia previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera A) della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, e disponibili sul capitolo 08.200.00 e come da deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'IPES n. 85 di data 27.11.2012 "Approvazione del bilancio di previsione con il conto economico per l'esercizio dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013".

Articolo 7 – Modalità di liquidazione ed erogazione del finanziamento pubblico

Ad avvenuta liquidazione degli oneri finanziari discendenti dal presente accordo (euro 6.083.952,85) la Provincia provvede ad assegnarli al soggetto attuatore IPES attraverso i mezzi finanziari assegnati al capitolo 08.200.00.
Il finanziamento pubblico (Stato/Provincia) complessivamente assegnato ai fini del presente

accordo rappresenta l'ammontare massimo concedibile anche in caso di variazione del costo degli interventi, così come definito nel presente accordo.
Qualora il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, aumenti rispetto a quanto indicato nel piano finanziario di cui all'art. 4 del presente accordo, resta invariato il finanziamento pubblico destinato alla realizzazione di tali opere.
Nell'ipotesi, invece, che il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, diminuisca rispetto all'importo indicato nel piano finanziario di cui all'art. 4 del presente accordo, il finanziamento pubblico non potrà comunque superare il tetto stabilito.
Le eventuali economie maturate, sia sui fondi statali che provinciali, dovute a minori oneri o a revoche rispetto all'intervento previsto, verranno destinate secondo quanto stabilito all'art. 6, comma 2, lett. d, dell'Accordo Stato/Provincia, nel rispetto delle disposizioni normative in materia contabile.

Articolo 8 - Monitoraggio degli interventi
Il Responsabile provinciale predispone un rapporto di monitoraggio e rendicontazione semestrale, da inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, costituito da una scheda di monitoraggio inviatagli dall'IPES e da una relazione illustrativa.

Articolo 9 – Vigilanza
L'attività di vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione del presente accordo relativo al Programma è esercitata dal Responsabile Provinciale (o suo delegato).
Il Responsabile provinciale promuove eventuali modifiche non sostanziali ai contenuti del presente accordo, compreso l'impiego di eventuali economie maturate sullo stesso programma, provvedendo a darne comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante il rapporto semestrale di monitoraggio e rendicontazione. Il Responsabile provinciale sottopone al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) dell'Accordo Stato/Provincia, le eventuali modifiche sostanziali ai contenuti del presente accordo e la riprogrammazione delle eventuali risorse non utilizzate, modifiche che saranno successivamente recepite dai competenti organi deliberativi degli enti sottoscrittori, in forma di accordo integrativo, secondo le stesse procedure di approvazione del presente accordo.

Articolo 10 – Modifiche sostanziali ai contenuti dell'accordo
Ai fini di quanto sopra si intendono modifiche sostanziali ai contenuti del presente accordo, le rimodulazioni e/o variazioni del programma, anche conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive, che alterino la coerenza del programma stesso, in particolare:

- la cancellazione o la sostituzione dell'intervento previsto con altro non previsto, tale da modificare in modo sostanziale gli obiettivi del programma;
- la modificazione del quadro complessivo dei soggetti partecipanti;
- la motivata proroga del termine di ultimazione degli interventi finanziati, oltre la scadenza del 31/12/2016 per gli interventi di Merano e Laives;

- cambiamenti del quadro economico che alterino anche parzialmente le destinazioni o le tipologie del finanziamento pubblico.

Articolo 11 – Inadempimento

La mancata realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 del presente Accordo comporta per l'IPES, soggetto attuatore, la restituzione dei finanziamenti concessi dalla Provincia.

Articolo 12 – Durata dell'accordo

Il presente accordo resterà efficace sin tanto che non risultino adempiute tutte le obbligazioni previste dall'accordo stesso. Il presente accordo ha durata sino alla realizzazione di tutte le opere e di tutti gli interventi previsti dall'accordo e dalle sue eventuali integrazioni o modificazioni, nei termini previsti all'art. 3 del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto a Bolzano in data 17/7/2013

Per la Provincia autonoma di Bolzano
Il Direttore della Ripartizione Edilizia abitativa
dott. Wilhelm Palfrader

Per l'Istituto per l'edilizia sociale (IPES)
Il Presidente
dott. Konrad Pfitscher

Allegato: Accordo di programma Stato/Provincia stipulato in data 8 novembre 2012 approvato con Decreto ministeriale in data 23 novembre 2012 e di seguito registrato dalla Corte dei Conti in data 20 dicembre 2012

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE
Divisione V

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

ACCORDO DI PROGRAMMA EX ARTICOLO 4 DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA ALLEGATO AL D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009.

L'anno duemiladodici il giorno 8 del mese di novembre, in Roma, nella sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative

tra

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative (C.F. 97532760580), rappresentato dall'arch. Costanza Pera in qualità di Direttore generale

e

la Provincia autonoma di Bolzano (C.F. 00390090215) nella persona di Katia Tenti in qualità di Direttrice del Dipartimento all'edilizia abitativa e cultura italiana, a ciò autorizzata con deliberazione della Giunta provinciale 23 gennaio 2012, n.77;

PREMESSO CHE

- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

- l'articolo 11, comma 1, del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

- il comma 12 del richiamato articolo 11 dispone che per l'attuazione degli interventi facenti parte del piano nazionale di edilizia abitativa è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis*, e 41 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni;

- con D.P.C.M. 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 2009, n. 191, è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui all'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- l'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al citato D.P.C.M. 16 luglio 2009 prevede come linea d'intervento la costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale ovvero promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa in locazione;

- l'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al citato D.P.C.M. 16 luglio 2009 prevede come linea d'intervento l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall'alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

- l'articolo 1, comma 1, lettera *c)* del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d'intervento la promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

- l'articolo 1, comma 1, lettera *d)* del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d'intervento agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

- l'articolo 1, comma 1, lettera *e)* del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d'intervento la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale;

- l'articolo 2, comma 2, lettera *c)* del citato Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al menzionato D.P.C.M. 16 luglio 2009 destina agli interventi di cui alle lettere *b), c), d)* ed *e)* dell'articolo 1, comma 1, del Piano medesimo le disponibilità finanziarie di cui al comma 12, ultimo capoverso, dell'articolo 11 del richiamato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 al netto dell'importo massimo di 150 milioni di euro e dell'importo di 200 milioni di euro destinati, rispettivamente, agli interventi di cui all'articolo 11 del Piano nazionale e agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)* del Piano nazionale medesimo;

- l'articolo 3, comma 1, del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa dispone che le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del medesimo Piano siano ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003 pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003, e destinate al finanziamento delle linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b), c)* e *d)* nonché alla promozione di programmi integrati di edilizia residenziale sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)* del Piano medesimo;

- l'articolo 4 del citato Piano nazionale dispone, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova con le regioni ed i comuni, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

- gli articoli 8 e 9 del Piano nazionale di edilizia abitativa medesimo individuano rispettivamente le procedure attuative per la sottoscrizione degli accordi di programma di cui al richiamato articolo 4 nonché i criteri per la selezione degli interventi oggetto dei programmi coordinati di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Piano nazionale;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 22 - 26 marzo 2010, n.121;

VISTI gli articoli 11, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, come modificati, rispettivamente, dall'articolo 45, commi 3 e 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, dall'articolo 58, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, che dispongono che gli Accordi di programma di che trattasi siano approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa delibera del CIPE d'intesa con la Conferenza unificata e che tale intesa va resa nella medesima seduta del CIPE;

CONSIDERATO CHE

- con decreto interministeriale 8 marzo 2010, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio controllo atti ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio.- in data 12 aprile 2010, reg. 3, foglio 346, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* , serie generale, del 6 maggio 2010, n. 104 è stato effettuato il riparto, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle risorse i cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)* del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009, destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b), c), d)* ed *e)* del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa, pari complessivamente ad euro 377.885.270,00;

- sulla base del citato riparto alla Provincia autonoma di Bolzano è stata attribuita la somma complessiva di euro 6.083.952,85 a valere sulla disponibilità complessiva di euro 377.885.270,00;

- con il presente Accordo di programma, di seguito denominato Accordo, da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa, si provvede a:

a) individuare, d'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano, le iniziative da inserire nelle linee di intervento di cui all'articolo 1, lettere *b), c), d)* ed *e)* del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa;

b) concordare le procedure attuative necessarie per i singoli programmi regionali di intervento di cui all'articolo 8 del Piano nazionale di edilizia abitativa, cui attribuire il contributo secondo i parametri di finanziamento di cui all'articolo 5 del Piano nazionale di edilizia abitativa;

- la Provincia autonoma di Bolzano, con D.G.P. 23 gennaio 2012, n. 77 (All. 1), ha approvato, il programma coordinato degli interventi, da proporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *d)*, del Piano nazionale di edilizia abitativa, per un importo complessivo di euro 14.614.344.00 di cui euro 6.083.952,85 di risorse statali ed euro 8.530.391,15 di risorse provinciali;

- con nota 26 gennaio 2011, prot. 729, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per le politiche abitative, in ottemperanza alla delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 18, ha richiesto alle regioni di individuare i criteri socio-economici di riparto da seguire per l'assegnazione degli alloggi alle categorie individuate dal D.L. n.112/2008;

- la Provincia autonoma di Bolzano ha conseguentemente individuato nella citata D.G.P. 23 gennaio 2012, n. 77, i requisiti di carattere generale e specifici che devono essere posseduti dai soggetti appartenenti alle categorie sociali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ai fini dell'accesso agli alloggi realizzati con i fondi del Piano nazionale di edilizia abitativa, tali requisiti si riferiscono alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n.13;

- il programma coordinato degli interventi proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano risulta elaborato in maniera coerente con la programmazione provinciale in materia di politiche abitative;

- il contributo richiesto è nei limiti previsti dall'articolo 5 del Piano nazionale di edilizia abitativa approvato con il richiamato D.P.C.M. 16 luglio 2009;

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto al CIPE, per l'espressione del previsto parere d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con nota del 21 giugno 2012, n. 23493 (**All. 2**), l'iscrizione all'ordine del giorno del presente Accordo, corredata della relativa relazione istruttoria elaborata e della scheda riepilogativa degli interventi e dei canali di finanziamento che concorrono all'attuazione dell'Accordo di che trattasi (**All. 3**);

- il CIPE con deliberazione in data 11 luglio 2012, n.77, registrata alla Corte dei conti in data 25 settembre 2012, reg. 9, foglio 97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 2012, n. 232 (**All.4**) - acquisita l'intesa della Conferenza Unificata sancita nella seduta del 5 luglio 2012 (**All. 5**) - ha espresso parere favorevole ai sensi del richiamato articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 16 luglio 2009, anche in relazione all'Accordo di programma relativo alla Provincia autonoma di Bolzano;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Le premesse ed i considerato di cui sopra sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo.

Articolo 2

(Oggetto dell'Accordo di programma)

1. Oggetto del presente Accordo sono gli interventi compresi nel programma coordinato approvato dalla Provincia autonoma di Bolzano con deliberazione di Giunta provinciale 23 gennaio 2012, n.77, allegato

1 al presente Accordo, concernenti le linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* ed *e)* del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009.

Articolo 3

(Concorso finanziario)

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma coordinato degli interventi di cui all'articolo 2 ricadenti nella Provincia autonoma di Bolzano, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Provincia autonoma di Bolzano contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, con euro 6.083.952,85 attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi del richiamato decreto interministeriale 8 marzo 2010;

b) Provincia autonoma di Bolzano con euro 8.530.391,15, sulla base della disponibilità al cofinanziamento riportata nel programma coordinato approvato con la citata D.G.P. 77/2012di cui al richiamato allegato 1 al presente Accordo;

2. La Provincia autonoma di Bolzano provvede a richiedere agli enti cofinanziatori idonee attestazioni in ordine al permanere dei cofinanziamenti da apportare.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative procede agli adempimenti previsti dal presente Accordo e, in particolare, al trasferimento dei fondi statali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)* del D.P.C.M. 16 luglio 2009 alla Provincia autonoma di Bolzano successivamente alla comunicazione da parte della Regione dell'avvenuta acquisizione delle attestazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 4

(Accordi, intese o convenzioni con i soggetti beneficiari del finanziamento pubblico)

1. Entro 180 giorni dalla comunicazione della avvenuta esecutività del presente Accordo, la Provincia autonoma di Bolzano procede, con ciascun soggetto beneficiario del finanziamento, alla sottoscrizione di appositi accordi, intese ovvero convenzioni che stabiliscono, tra l'altro, le modalità attuative dei singoli interventi e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche.

2. Gli accordi, le intese ovvero le convenzioni di cui al comma 1 sono sottoscritti solo a seguito della avvenuta verifica di coerenza, da attestare da parte del Responsabile provinciale dell'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 6, dei progetti definitivi e del relativo quadro economico generale con le singole proposte di intervento. Nei medesimi accordi, intese o convenzioni sarà indicato il termine per l'inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre 180 giorni dalla esecutività degli stessi, pena revoca del finanziamento assegnato che sarà riprogrammato ai sensi dei successivi articoli 6, 7 e 8. Copie conforme di detti accordi, intese o convenzioni sono trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di richiesta di erogazione della quota di finanziamento di cui all'articolo 5, lettera b) del presente Accordo.

3. Al fine di consentire le verifiche di cui al comma 2, il progetto definitivo, debitamente approvato dagli organi competenti, dovrà essere trasmesso al Responsabile provinciale dell'attuazione dell'Accordo, da ciascun soggetto attuatore ammesso a finanziamento, entro 120 giorni dalla comunicazione della avvenuta esecutività del presente Accordo.

4. La Provincia autonoma di Bolzano, sulla base delle modalità indicate nei singoli accordi, intese o convenzioni, provvede al trasferimento al soggetto attuatore beneficiario del cofinanziamento statale e provinciale delle risorse spettanti. I trasferimenti di risorse a soggetti beneficiari dovranno essere effettuati a valere sulle risorse statali e regionali secondo le rispettive percentuali di cofinanziamento sulla base degli stati di avanzamento lavori, ovvero, nel caso di interventi finanziati per intero dalla

Provincia autonoma di Bolzano, sulla base della normativa provinciale vigente.

5. La Provincia autonoma di Bolzano si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun programma stabiliti negli accordi, intese o convenzioni nonché a recuperare i finanziamenti pubblici, nel caso di inadempienza da parte del soggetto attuatore secondo quanto stabilito nei singoli accordi, intese o convenzioni dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Agli accordi, intese o convenzioni di cui al comma 1 è allegato il presente Accordo che ne costituisce parte integrante.

Articolo 5

(Modalità di trasferimento delle risorse statali)

1. Le risorse statali in conto capitale indicate all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del presente Accordo, pari complessivamente ad euro 6.083.952,85 sono trasferite alla Provincia autonoma di Bolzano per il tramite della Tesoreria Provinciale su apposito capitolo di bilancio provinciale vincolato all'attuazione del presente Accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al D.P.C.M. 16 luglio 2009, secondo le seguenti modalità:

a) 40% del finanziamento spettante (pari a € 2.433.581,13) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente Accordo;

b) 30% del finanziamento spettante (pari a € 1.825.185,86) entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile provinciale dell'attuazione dell'Accordo, dell'avvenuto avanzamento dei programmi di cui all'articolo 2, per importo pari al 35% del finanziamento complessivo pubblico;

c) 30% del finanziamento spettante (pari a € 1.825.185,86) entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile provinciale dell'attuazione dell'Accordo, dell'avvenuto avanzamento dei programmi di cui all'articolo 2, per importo pari al 70%. La quota finale di finanziamento sarà decurtata della quota di finanziamento statale relativa ai programmi non avviati.

Articolo 6

(Responsabile provinciale dell'attuazione dell'Accordo di programma)

1. La Provincia autonoma di Bolzano individua quale Responsabile del presente Accordo il dott. Wilhelm Palfrader, direttore della ripartizione edilizia abitativa della medesima provincia.

2. Il Responsabile dell'attuazione dell' Accordo ha il compito di:

a) effettuare le verifiche necessarie alla sottoscrizione degli accordi, intese o convenzioni di cui all'articolo 4;

b) promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti attuatori, mediante il presente Accordo e le singole convenzioni di cui all'articolo 4;

c) concedere, su motivata richiesta, limitate proroghe ai termini di attuazione dei singoli programmi;

d) proporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative ai fini della successiva approvazione d'intesa con il Ministero:

- modifiche e/o rimodulazioni dei programmi che incidano in modo sostanziale sui programmi ammessi a finanziamento;
- motivate ipotesi di modifiche concernenti rimodulazioni dei programmi costruttivi conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive;
- riprogrammazione di risorse non utilizzate o revocate;
- iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma;

e) predisporre, fino alla conclusione del programma, un rapporto di monitoraggio e di rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento degli interventi oggetto del presente Accordo da inoltrare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative - Comitato per il monitoraggio di cui all'articolo 13 del Piano nazionale;

f) trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, le comunicazioni di cui all'articolo 5 per il trasferimento delle quote di finanziamento previste.

Articolo 7

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio dello stato di avanzamento del presente Accordo è effettuato dal Comitato per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 13 del Piano nazionale medesimo.

2. Su proposta del Comitato di monitoraggio di cui al comma 1, integrato con il Responsabile provinciale del presente Accordo, il Ministero procede alla riprogrammazione delle risorse eventualmente non utilizzate e di eventuali revoche ed economie accertate.

3. La Provincia autonoma di Bolzano si impegna a fornire al Comitato di cui al comma 1 i dati che saranno richiesti secondo modalità unificate.

4. La Provincia autonoma di Bolzano si impegna, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i criteri utilizzati per il riparto di tutte le risorse di competenza, tra le categorie di beneficiari indicate dall'art.11 del citato decreto-legge n.112/2008 nonché i dati tecnici, finanziari e amministrativi relativi allo stato di attuazione del presente Accordo, al fine della predisposizione della relazione annuale da trasmettere al Comitato di monitoraggio e al fine di consentire al Ministero di vigilare, così come richiesto dal CIPE, sulla corretta applicazione dei sopracitati criteri.

Articolo 8

(Revoche ed economie)

1. La quota parte di finanziamento statale a valere su eventuali economie risultanti a conclusione dei singoli programmi costruttivi in ciascun Comune dovrà essere restituita, qualora non riprogrammata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previo versamento in conto entrate dello Stato sul cap. 3570 del Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnata sul cap. 7440 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 9

(Collaudo degli interventi)

1. Ciascun soggetto attuatore ammesso al finanziamento pubblico statale e provinciale provvede, ove previsto, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni, alla nomina di una Commissione di collaudo in corso d'opera composta da tre membri, di cui uno su designazione del Direttore generale per le politiche abitative, uno su designazione della Provincia autonoma di Bolzano ed uno su individuazione del soggetto attuatore medesimo.

2. Il certificato di collaudo dovrà essere integrato da un giudizio sintetico sul comportamento prestazionale degli alloggi realizzati o recuperati con particolare riferimento alla capacità di risparmio energetico e al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche di cui alla legge 8 gennaio

1989, n. 13 nonché da una relazione generale acclarante i rapporti tra lo Stato, la Provincia autonoma di Bolzano e il soggetto beneficiario del finanziamento pubblico al fine di accertare, in particolare, l'effettivo utilizzo delle somme a disposizione comprese nel quadro economico dell'intervento.

3. Gli oneri relativi alla Commissione di collaudo gravano sull'importo del finanziamento.

Articolo 10

(Prescrizioni)

1. In ottemperanza a quanto prescritto dal CIPE, con delibera 5 maggio 2011, n. 16, la Provincia autonoma di Bolzano comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a) i criteri utilizzati per l'individuazione delle categorie di beneficiari indicate dall'articolo 11 del citato decreto legge n.112 del 2008;

b) l'elenco completo dei CUP (codice unico di progetto) richiesti dai soggetti aggiudicatori per ogni progetto di investimento pubblico di cui al presente Accordo riconducibile alle fattispecie di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3.

Articolo 11

(Poteri sostituivi)

1. In caso di ritardi nell'attuazione del programma coordinato degli interventi di cui al presente Accordo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi con le modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale, previa intesa con la Provincia autonoma di Bolzano.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo, redatto in tre esemplari, diviene esecutivo dalla data della comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del relativo decreto di approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Copia del presente Accordo e del relativo decreto approvativo è trasmesso, a cura della Provincia autonoma di Bolzano, a ciascun soggetto attuatore ammesso a finanziamento, ai fini degli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: arch. Costanza Pera.....

Per la Provincia autonoma di Bolzano: dott.ssa Katia Tenti.....